



COMUNE DI ORISTANO

FONDO CreO

**PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE MICRO IMPRESE E DEI LIBERI
PROFESSIONISTI LOCALIZZATI NELL'AREA "ORISTANO EST"**

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Allegato alla Delibazione della Giunta Comunale n. 103 del 25.05.2017



Sommario

Art.1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Dotazione finanziaria	3
Art. 3 – Soggetti finanziatori e soggetto gestore	3
Art. 4 – Soggetti beneficiari finali	3
Art. 5 – Esclusioni	4
Art. 6 – Interventi ammissibili	4
Art. 7 – Spese ammissibili	5
Art. 8 – Forma e intensità della garanzia	6
Art. 9 – Contributo interessi	6
Art. 10 – Organo deliberativo	6
Art. 11 – Cumulabilità	6
Art. 12 – Assistenza tecnica, tutoraggio e monitoraggio	7
Art. 13 – Spese di gestione del Fondo e altre spese	7
Art. 14 – Validità	7
Art. 15 – Disposizioni finali	7



Art.1 - Oggetto e finalità

Nel quadro delle iniziative istituzionali volte a promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, il Comune di Oristano intende attivare un sistema integrato di interventi finanziari in grado di favorire l'accesso al credito dei microimprenditori e dei professionisti che operano o intendono operare nell'area di "Oristano Est".

Art. 2 - Dotazione finanziaria

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Disciplinare, il Comune di Oristano mette a disposizione la somma di 800.000 euro a valere sul Fondo Cre.O., acronimo di "Credito Oristanese", istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20 marzo 2017. Detta somma verrà destinata:

- a) per l'importo di 400.000 euro, alla costituzione di un Fondo di garanzia, finalizzato alla copertura del rischio assunto dai soggetti finanziatori di cui al successivo art. 3 su operazioni di microcredito, microleasing e housing microfinance;
- b) per il rimanente importo di 400.000 euro, all'erogazione accessoria di un concorso interessi sulle suddette operazioni, al fine di migliorare e incentivare lo sviluppo del sistema imprenditoriale dell'area, nonché alle spese di funzionamento, gestione e informazione relative allo stesso fondo.

Art. 3 – Soggetti finanziatori e soggetto gestore

Possono effettuare le operazioni di finanziamento di cui all'art. 2:

- a) gli operatori di microcredito iscritti nell'Elenco tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 111 e 113 del TUB e del Titolo III del decreto n. 176/2014;
- b) le banche;
- c) I Confidi e le società di leasing.

Il soggetto gestore del fondo di garanzia di cui all'art. 2, lett. a) e del fondo contributi di cui all'art. 2, lett. b) sarà selezionato dal Comune di Oristano con procedura di evidenza pubblica.

I soggetti finanziatori stipuleranno apposite convenzioni con il soggetto gestore.

Art. 4 – Soggetti beneficiari finali

I beneficiari finali degli interventi agevolativi previsti dal presente Disciplinare sono i soggetti in possesso dei requisiti qualitativi e quantitativi definiti dall'articolo 111 del Testo Unico Bancario e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, vale a dire coloro che svolgono o intendono avviare un'attività di microimpresa o di lavoro autonomo in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile, di associazioni o di società cooperativa.

Al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e per tutta la durata dell'intervento pubblico, i soggetti di cui sopra devono:

- a) essere titolari di partita IVA;



COMUNE DI ORISTANO

- b) essere iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., nei casi previsti dalla legge, ovvero in albi, ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- c) se trattasi di microimprese, avere sede legale, ovvero un'unità operativa, nell'area di "Oristano Est" ed operare nei settori manifatturiero, industriale ed artigiano (compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), commerciale, turistico e di servizi, ad esclusione di quelle del settore dell'agricoltura primaria;
- d) se trattasi di lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti, avere sede legale nella predetta area comunale;
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- f) non essere in stato di liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- g) non essere incorsi in sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del D.lgs 2001, n. 231/2001 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Art. 5 – Esclusioni

Sono esclusi dagli interventi di cui al presente Disciplinare i seguenti soggetti:

- a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
- b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
- d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali:
 - d1) un attivo patrimoniale annuo superiore ad € 300.000;
 - d2) ricavi lordi complessivi annui superiori ad € 200.000;
 - d3) un livello d'indebitamento superiore ad € 100.000.

Art. 6 – Interventi ammissibili

Possono essere ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 2 i finanziamenti concessi nella forma del **microcredito imprenditoriale**, del **microleasing finanziario** e dell'**housing microfinance**, destinati al sostegno di programmi d'investimento per l'avvio o lo sviluppo dell'attività di microimpresa o di lavoro autonomo.

I finanziamenti dovranno essere stipulati nella forma del mutuo chirografario ed avere le seguenti caratteristiche:

- **IMPORTO MASSIMO:** euro 25.000 per ciascun beneficiario, elevabile a euro 35.000 qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dal soggetto finanziatore.
- **DURATA MASSIMA:** il piano di ammortamento delle somme finanziate sarà articolato in rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi, sino ad un massimo di 60 mesi comprensivi, eventualmente, di 6 mesi nel caso di periodo di preammortamento.



COMUNE DI ORISTANO

- TASSO D'INTERESSE E ALTRE CONDIZIONI APPLICATE: il tasso d'interesse (TAN e TAEG) e le altre condizioni applicate al finanziamento saranno indicate in apposito atto.
- GARANZIE: i finanziamenti non potranno essere assistiti da garanzie reali.

I finanziamenti sono concessi a insindacabile giudizio del soggetto finanziatore, con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.lgsn. 123/1998 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Spese ammissibili

Sono ammissibili, al netto dell'IVA:

- a) le spese per investimenti riguardanti:
 - l'avvio di un'attività imprenditoriale o l'acquisto di un'attività preesistente;
 - la realizzazione di progetti aziendali concernenti l'innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa;
 - l'incremento e/o miglioramento della capacità produttiva attraverso l'ammodernamento, l'ampliamento dei processi aziendali e delle strutture operative;
 - la realizzazione di percorsi di certificazione;
 - l'incremento/implementazione di sistemi di sicurezza e sorveglianza;
 - il miglioramento organizzativo e gestionale;
 - b) le spese di gestione. Tali spese non potranno superare il 50% del totale delle spese ammissibili.
- A) Tipologia delle spese d'investimento ammissibili:
- A1. ristrutturazione di immobili ove si svolge l'attività imprenditoriale o professionale;
 - A2. acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali;
 - A3. acquisto di sistemi informatici di gestione (hardware e software);
 - A4. spese per la realizzazione di siti e sistemi web propri dell'azienda, per l'erogazione di servizi web su Internet;
 - A5. acquisizioni di marchi e brevetti e *fee* d'ingresso per franchising;
 - A6. acquisizioni di aziende o di rami d'azienda documentate da contratti di cessione;
 - A7. acquisti di automezzi necessari allo svolgimento dell'attività;
 - A8. installazione di impianti di allarme antintrusione, sorveglianza, ecc.;
 - A9. acquisto di nuove strutture, impianti e attrezzature per la realizzazione di interventi di riduzione dell'impatto ambientale e per l'efficientamento energetico;
 - A10. spese relative a pubblicità, promozione e partecipazioni a eventi fieristici.
- B) Tipologia delle spese di gestione ammissibili:
- B1. scorte di materie prime, semi lavorati, prodotti finiti;
 - B2. spese di locazione;
 - B3. pagamento dei canoni di operazioni di leasing;
 - B4. pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
 - B5. retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
 - B6. spese per prestazioni di servizi amministrativi, di pulizia, di comunicazione, di vigilanza, di assistenza tecnica e manutenzione e noleggio.

Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni usati e le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.



Art. 8 – Forma e intensità della garanzia

La garanzia rilasciata dal Fondo di cui all'art. 2, lett. a) sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori è diretta, esplicita, escutibile "a prima richiesta" e copre fino all'80% dell'importo del finanziamento erogato. Nei limiti dell'importo massimo garantito, la garanzia interviene fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari finali.

La garanzia decorre dalla data di valuta della prima erogazione del finanziamento ed ha durata massima pari a quella del finanziamento stesso.

Agli interventi del Fondo di garanzia può essere applicato con un "moltiplicatore" concordato con i soggetti finanziatori.

Ai fini dell'ammissione del finanziamento alla garanzia, il soggetto beneficiario finale corrisponde un contributo di solidarietà che va ad integrare le disponibilità del Fondo.

Art. 9 – Contributo interessi

A valere su una quota delle risorse di cui all'art. 2, lett. b) è concesso un contributo in conto interessi volto a ridurre il costo del finanziamento a carico dei soggetti beneficiari finali.

La misura e le modalità di erogazione del contributo, nonché l'ammontare delle risorse all'uopo destinate, saranno definite con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 10 – Organo deliberativo

La concessione delle agevolazioni di cui al presente Disciplinare è deliberata da un apposito Comitato composto dai rappresentanti del Comune di Oristano, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, del soggetto finanziatore e del soggetto gestore.

Art. 11 – Cumulabilità

Le agevolazioni di cui al presente Disciplinare sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto di merci su strada non può superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").



Art. 12 – Assistenza tecnica, tutoraggio e monitoraggio

I finanziamenti concessi ai sensi del presente Disciplinare sono assistiti, sia nella fase di pre-erogazione sia in quella di post-erogazione dai servizi ausiliari di assistenza e tutoraggio previsti dall'art. 111 del TUB e dall'art. 3 del decreto n. 176/2014.

Per la prestazione di tali servizi, il Comune di Oristano si avvale dei tutor territoriali iscritti nell'Elenco di cui alla legge 1° dicembre 2016, n. 225, art. 13, comma 1-bis, individuati in collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito, con il quale il Comune stipula apposita convenzione, e con il supporto dell'Ordine Provinciale dei Commercialisti.

Art. 13 – Spese di gestione del Fondo e altre spese

A valere sulle risorse di cui all'art. 2, lett. b), il Comune di Oristano rimborserà, altresì:

- a) le spese di gestione del Fondo di garanzia, nella misura che sarà individuata in sede di convenzione con il soggetto gestore;
- b) le spese di informazione e comunicazione relative alla pubblicizzazione del presente intervento.

Art. 14 – Validità

Le operazioni di finanziamento di cui al presente Disciplinare potranno essere ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, lett. a) fino alla data del 31 dicembre 2022. Pertanto, le disponibilità residue del Fondo stesso torneranno nelle disponibilità di bilancio del Comune di Oristano al termine dell'ammortamento di tutte le operazioni erogate.

Sono fatte salve le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero convenienti e necessarie per il perseguimento delle finalità dello strumento.

Art. 15 – Disposizioni finali

I termini e le modalità per accedere alle agevolazioni di cui al presente Disciplinare saranno indicate negli atti conseguenti.